

**AGGIORNAMENTO FAQ V BANDO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE
DELL'ERRATA CORRIGE ALL'AVVISO CON PROVVEDIMENTO n. 324752 del 21
LUGLIO 2022**

Di seguito si riportano le FAQ che hanno subito modifiche e/o integrazioni a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* di cui al provvedimento in oggetto. In rosso è evidenziata la nuova formulazione delle risposte.

Quesito 14 (Inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Quale è la soglia massima di spesa per interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella sezione 5 dell'avviso “Interventi e spese ammissibili”, al punto 5 lettera d), si dichiara che “Gli importi degli investimenti inseriti nei progetti dovranno rispettare altresì le seguenti soglie...” “in relazione agli investimenti di cui alla tabella 5 A dell'Allegato A al Decreto...15 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella sezione 6 dell'Avviso, “Agevolazioni concedibili”, la Tabella 5 A riporta per l'articolo 41 un limite diverso: “Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni”. Quale delle due soglie massime per progetti che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili (come da Regolamento (UE) 651/2014, articolo 41 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili”) è da prendere a riferimento? 5 milioni o 15 milioni.

R: L'avviso prevede un requisito di investimento minimo (pari a 400.000 euro per investimenti proposti nella tabella 5A) e non impedisce al singolo soggetto beneficiario di presentare interventi superiori ai 5 milioni di euro. Tuttavia, il contributo in conto capitale deve essere calcolato in percentuale su un investimento massimo di 5 milioni di euro.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si specifica che, a seguito di Errata Corrige che ha modificato l'articolo 5 comma 5, lettera d) dell'Avviso, è stato eliminato il riferimento ai “15 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Quesito 19 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si chiede quali sono le Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE. 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media PIL dell'UE. Dove trovare un elenco ufficiale. Vi appartengono anche le ZFU se si quali.

R: La classificazione delle regioni fa riferimento alla politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nella quale l'Italia è interessata da due dei tre obiettivi prioritari: Convergenza e Competitività regionale e occupazione.

Le regioni che ricadono nei sopra richiamati obiettivi si dividono nelle seguenti tre categorie:

- regioni meno sviluppate, ovvero con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27 (per l'Italia, rientrerebbero in questa categoria Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia);
- regioni in transizione, con un PIL pro capite fra il 75% e il 90% della media UE (per l'Italia, Abruzzo, Molise e Sardegna);

□ regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell'UE (per l'Italia, le restanti regioni del centro nord).

Sul sito della Commissione europea (https://ec.europa.eu/regional_policy/) sono rinvenibili ulteriori elementi informativi e cartografici. L'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dei citati obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" è stato fissato rispettivamente dalla Decisione della Commissione 2006/595/CE (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0595&from=it>) e dalla Decisione della Commissione 2006/597/CE (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0597&from=IT>).

L'utilizzo di tale classificazione è determinata dal regime di aiuti SA.42821 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final il 6 gennaio 2016. Nel regime e in particolare nelle tabelle che regolano l'intensità massima dell'aiuto si fa riferimento alla classificazione delle categorie di regioni del periodo di programmazione 2007-2013. Infatti, gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sulla base dei quali il citato regime è approvato, al punto (35) 44 utilizzano la classificazione 2007-2013. Allo stato, sono ancora in vigore i citati Orientamenti e pertanto non è possibile aggiornare la classificazione delle regioni. Le richiamate decisioni e gli annessi Allegati riguardano solo le aree regionali dell'Unione e non quelle urbane, in cui ricadono le Zone Franche Urbane-ZFU.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, ai sensi dell'Art. 6 comma 4 lett. f) dell'Avviso: la misura "contratti di filiera" si basa sul regime di aiuti SA.42821 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final il 6 gennaio 2016. Nel regime e in particolare nelle tabelle che regolano l'intensità massima dell'aiuto si fa riferimento alla classificazione delle categorie di regioni del periodo di programmazione 2007-2013. Infatti, gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sulla base dei quali il citato regime è approvato, al punto (35) 44 utilizzano la classificazione 2007-2013. Tale regime prevede, quanto alle intensità massime di agevolazione, la distinzione tra Regioni per le quali è possibile prevedere un'intensità fino al 50 per cento delle spese ammissibili e altre Regioni per le quali è possibile prevedere una intensità fino al 40 per cento delle spese ammissibili. Allo stato, i citati Orientamenti non sono stati oggetto di aggiornamento da parte della Commissione Europea.

Pertanto, ai fini dell'Allegato A al Decreto e della Tabella 1 dell'Art. 6 comma 4 dell'Avviso, si specifica che rientrano tra le Regioni "meno sviluppate": Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia mentre tutte le restanti rientrano in "altre Regioni". In riferimento alle classificazioni regionali per le ZFU, si precisa che le richiamate classificazioni riguardano solo le aree regionali dell'Unione e non quelle urbane, in cui ricadono le Zone Franche Urbane-ZFU.

Quesito 20 (Inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

In riferimento al "V bando" per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera si chiede di sapere se la Regione Umbria rientra in tale definizione: "regioni meno sviluppate e regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE -27".

R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n.19

Quesito 21 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nell'ambito dell'Avviso Mipaaf Prot. n.0182458 del 22/04/2022 (“Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021”) sono previste dall'art. 6, comma 4 le percentuali massime di Contributo in conto capitale richiedibile per gli investimenti sia per la produzione agricola primaria (Tab. 1A) che per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Tab. 2°A). Per entrambe le categorie di intervento è prevista una maggiore intensità di aiuto per gli “Investimenti localizzati nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE -27”. Non essendo precisato in termini positivi quali siano le suddette Regioni “Meno sviluppate” si chiede di conoscere se tra le stesse sia ricompresa o meno anche la Regione Umbria. (...).

R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 19.

Quesito 22 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nella nuova programmazione dei fondi europei, la regione Marche è stata inserita tra le Regioni “in transizione” (PIL pro capite tra $\geq 75\%$ e $< 100\%$ della media UE a 27). Non è chiaro da quanto riportato nell'Avviso 0182458 se per tale regione si applichino le aliquote di contributo previste per gli “Investimenti localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE -27” o se invece per la Regione Marche vadano considerate le aliquote di aiuto previste per gli “Investimenti localizzati nelle altre regioni”.

R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 19.

Quesito 23 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Sulla base della tabella di cui al punto 4 dell'art. 6 dell'Avviso del 22/04/2022, gli interventi nelle regioni ad oggi in transizione, Abruzzo, Marche e Umbria, usufruiscono delle agevolazioni massime previste per ciascuna tipologia come le regioni meno sviluppate? (ad es.: Tabella 1° intervento produzione agricola primaria di 800.000 da PMI localizzato in regione Marche ha un contributo in Conto Capitale del 50%)

R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corriges all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 19.

Quesito 24 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

L'Art 6 comma 3 dell'Avviso N.0182458 del 22/04/2022 stabilisce che “Le agevolazioni possono essere richieste esclusivamente nella forma di Contributo in conto capitale o esclusivamente nella forma di Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; è consentita altresì l'integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento.” Se ne desume con chiarezza la caratteristica OPZIONALE del finanziamento (bancario + agevolato), nel senso che è discrezione del beneficiario richiederlo (come forma esclusiva di agevolazione o in aggiunta al contributo C/Cap.) oppure no. Tuttavia, dalla lettura combinata dell'Avviso e del Decreto 22/12/2021, si desume che solamente nel caso della richiesta del finanziamento sia esercitabile la scelta della “Banca Autorizzata” che agisce in qualità di “Soggetto Istruttore” ai sensi dell'Art.1 lettera jj) dell'Avviso, svolgendo “i compiti di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto”; Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che secondo l'art. 1 lettera e) dell'Avviso “Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera”. Pertanto, se ne desume che la Banca Autorizzata possa essere scelta ed indicata dal Proponente, solamente se esista almeno una “Banca finanziatrice”, cioè se almeno un soggetto beneficiario abbia optato per la richiesta anche del finanziamento (Bancario + agevolato). Ciò che il Decreto e l'Avviso invece non chiariscono è se la scelta della richiesta del finanziamento (Bancario + agevolato) possa essere esercitata anche solamente da uno o più soggetti beneficiari (contestualmente ad altri beneficiari che richiedano invece il solo aiuto nella forma di Contributo C/Capitale) o se sia obbligatoriamente da esercitare da parte di tutti i beneficiari, ovvero di nessuno. In caso di richiesta del finanziamento da parte soltanto di alcuni beneficiari si porrebbe il tema di capire se la Banca Autorizzata (unica per l'intero C. di Filiera) debba assolvere le funzioni di “Soggetto istruttore” anche a favore dei beneficiari che non hanno richiesto il finanziamento. Si chiede dunque di conoscere se la richiesta del finanziamento (bancario + agevolato) debba obbligatoriamente essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari o anche solamente da una parte degli stessi e, nel secondo caso, chi assolva il ruolo di “soggetto istruttore” nei confronti dei beneficiari che hanno richiesto il solo contributo.

R: La possibilità di richiedere il Finanziamento, nella sua duplice componente di finanziamento bancario e finanziamento agevolato, è riferita al singolo Soggetto beneficiario, senza che ciò comporti analoghi obblighi da parte degli altri soggetti della filiera. In ogni caso, la previsione per la quale la Banca autorizzata deve coincidere con una delle Banche finanziatrici, implica che il Soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda, indichi la Banca autorizzata tra le Banche finanziatrici prescelte dai Soggetti beneficiari, ovvero, che in assenza di richiesta di Finanziamento da parte di tutti i Soggetti beneficiari della filiera, il Soggetto proponente indichi la Banca autorizzata tra quelle inserite nell'apposito elenco, che svolgerà la funzione di Soggetto istruttore nelle diverse fasi del procedimento.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corriges che ha modificato l'Art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso, eliminato la lett. i) e modificato l'allegato 8: La possibilità di richiedere il Finanziamento, nella sua duplice componente di finanziamento bancario e finanziamento agevolato, è riferita al singolo Soggetto beneficiario,

senza che ciò comporti analoghi obblighi da parte degli altri soggetti della filiera. Le Banche finanziatrici (convenzionate), che possono essere tante quanti sono i Soggetti beneficiari, in caso di richiesta dell'agevolazione nella forma di Finanziamento agevolato, rilasciano a questi ultimi la delibera di concessione del Finanziamento bancario, con la specifica delle garanzie offerte. Il Soggetto proponente, ai fini della presentazione della proposta definitiva e nei termini di cui all'art. 10 dell'Avviso, individua la Banca autorizzata tra le Banche finanziatrici prescelte dai Soggetti beneficiari. In assenza di richiesta di Finanziamento da parte di tutti i Soggetti beneficiari della filiera, il Soggetto proponente individua la Banca autorizzata tra quelle inserite nell'apposito elenco che sarà reso pubblico sul portale del MIPAAF nella sezione dedicata all'Avviso.

Quesito 25 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Nell'Avviso, tra la documentazione da allegare alla domanda si fa riferimento alla dichiarazione di solidità economico-finanziaria resa dal beneficiario o dalla Banca finanziatrice nel caso in cui l'agevolazione preveda una quota di finanziamento agevolato. Tra gli allegati all'avviso l'allegato 8 fa solo riferimento alla dichiarazione della Banca Finanziatrice e non sembra esserci il modello per la dichiarazione resa dal beneficiario nel caso in cui l'agevolazione non preveda il finanziamento agevolato. Esiste un modello anche per questa casistica? È sufficiente impostare una dichiarazione con testo libero?

R: Non è stato previsto un modello ad hoc, ed è sufficiente attestare i requisiti richiesti mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrigé che ha modificato l'Art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso e l'allegato 8: Sia in caso di richiesta del solo contributo in conto capitale sia in caso di richiesta di una quota di finanziamento agevolato, il Soggetto beneficiario, in fase di presentazione della domanda di accesso, deve attestare la propria solidità economico-finanziaria mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la compilazione dell'allegato 8 all'Avviso.

Quesito 30 (Inserito in Sezione 10 “Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa”)

L'art. 15 comma 3 dell'Avviso N.0182458 del 22/04/2022 in materia di erogazione delle agevolazioni, stabilisce che “Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, escluso il saldo”. Si chiede conferma che detto numero massimo di 4 SAL, oltre al saldo, si debba intendere riferito a ciascun singolo beneficiario partecipante al C. di Filiera e che non si intenda invece per il complesso delle iniziative partecipanti.

R: Il Soggetto proponente può presentare al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, escluso il saldo, con riferimento al Contratto di filiera e non ai singoli Soggetti beneficiari.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrigé che ha modificato l'articolo 15, comma 3 dell'Avviso: Il Soggetto proponente può presentare al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, incluso il saldo, con riferimento al Contratto di filiera e non ai singoli Soggetti beneficiari.

Quesito 32 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Si richiede se la Banca Autorizzata possa essere individuata in un istituto appartenente allo stesso gruppo bancario di una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. In particolare, si richiede se tale fattispecie ottemperi a quanto previsto dall'art.12.5 del DM. 0673777 del 22 dicembre 2021.

R: La Banca Autorizzata deve essere scelta dall'elenco delle Banche Finanziatrici tra quelle individuate dai Soggetti beneficiari. Nel caso in cui sia richiesta agevolazione solo sotto forma di contributo in conto capitale, deve essere scelta dall'elenco delle Banche Autorizzate.

R. Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito si specifica, a seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige che ha modificato l'Art. 7 comma 2 dell'Avviso eliminando la lett. i), che l'individuazione della Banca Autorizzata sarà indicata in fase di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10 dell'Avviso.

Quesito 40 (Inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si richiede se uno o più progetti di R&S possano essere presentati da una Rete di Imprese e, in tal caso, se il limite di 400.000 euro debba essere riferito al totale delle azioni di R&S delle diverse imprese oppure all'investimento di ciascuna impresa.

R: La rete di impresa, se definita come autonomo soggetto giuridico, può accedere alle agevolazioni in qualità di Soggetto beneficiario. Il limite di 400 mila euro deve riferirsi, pertanto, al totale delle azioni di R&S.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'Art. 5 comma 1 lett. f) dell'Avviso: Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45. Si precisa, altresì, che qualora il programma contenga un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari che prevedono come tetto minimo di investimento € 400 mila.

Quesito 42 (Inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Si richiede se un contratto di filiera rispetti il criterio della multiregionalità avendo interventi localizzati in Emilia-Romagna per l'85% della spesa complessiva di programma mentre il restante 15% è riconducibile a spese afferenti ad un Progetto di Ricerca e Sviluppo di un singolo beneficiario in Regione Toscana.

R: Fermo restando che ai fini della verifica del requisito della multiregionalità si considera la localizzazione fisica dell'investimento, si conferma la correttezza dell'interpretazione citata. La percentuale massima pari all'85% costituisce un criterio di ammissibilità che deve essere garantito per tutta la durata del contratto, pena la revoca delle agevolazioni concesse al Programma di investimenti.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 45 (Inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Spese per attività di R&S (TAB 4.A). Si richiede se il progetto di R&S deve essere proposto da 1 SOLO BENEFICIARIO oppure può essere presentato un progetto di R&S con più partner (Es. Ente di ricerca capofila + PMI).

R: Si rappresenta che ai sensi dell'art. 31 del regolamento UE 702/2014 gli aiuti a valere sulla citata tabella 4A sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori. Nel medesimo contesto regolamentare, ai fini della predisposizione del citato progetto, si rimanda alla definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Resta inteso che l'ente di ricerca che non partecipa in qualità di beneficiario diretto, può comunque ricoprire il ruolo di soggetto beneficiario indiretto per il tramite di una PMI o Grande impresa.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'Art. 5 comma 1 lett. f) dell'Avviso: Si rappresenta che ai sensi dell'art. 31 del regolamento UE 702/2014 gli aiuti a valere sulla citata tabella 4A sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori. Nel medesimo contesto regolamentare, ai fini della predisposizione del citato progetto, si rimanda alla definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Resta inteso che sono ammissibili in tabella 4A gli interventi proposti direttamente dagli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza oppure proposti attraverso un altro Beneficiario diretto, ma interamente realizzati dagli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza che ne renderanno le spese. In tale ultimo caso dovrà essere compilato un unico Allegato 3 a cura e responsabilità del Beneficiario diretto che propone l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per la

realizzazione del progetto. In ogni caso, a prescindere dalla modalità di coinvolgimento dell'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, si ribadisce che le erogazioni avverranno esclusivamente in favore di quest'ultimo che, pertanto, dovrà sottoscrivere quale beneficiario diretto l'Accordo di filiera. Si ricorda che qualora il programma contenga un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari.

Quesito 50 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Nell'avviso 182458 del 22/04/2022 si dice che le domande potranno essere presentate entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio, si chiede se per il computo dei termini viene considerato il mese di agosto.

R: Per la presentazione della domanda, a decorrere dal 24 giugno 2022, si considera anche il mese di agosto.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige che ha modificato l'Art. 7 comma 2 dell'Avviso: Per la presentazione della domanda, a decorrere dal 25 luglio 2022, si considera anche il mese di agosto. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 24/10/2022 entro le ore 12.

Quesito 66 (Inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Per quanto riguarda la partecipazione di un ente di ricerca, come ad es. l'Università, per un intervento come da indicazioni in Tabella 4A, è lui stesso un soggetto beneficiario, in quanto realizza direttamente gli investimenti, e allora in questo caso va considerato come PMI? oppure il soggetto beneficiario è sempre l'impresa e l'ente di ricerca è un soggetto indiretto? oppure si configura come fornitore? Al punto 2.g dell'art. 3 dell'Avviso è prevista una partecipazione come soggetto beneficiario, in quale caso questo è ammesso?

R: Si rimanda alla FAQ n. 45.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 68 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Con il presente quesito si richiede un chiarimento in merito alla distinzione tra “Banca Autorizzata” e “Banca Finanziatrice”, in quanto dalle definizioni presenti all'art. 1 del Decreto del 22 dicembre 2021 si evince che concettualmente la banca autorizzata è quella scelta dal soggetto proponente, tra quelle presenti nell'elenco delle banche finanziatrici, per espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione Ministero e C.D.P. e specificatamente per l'erogazione delle agevolazioni (Contributo in Conto Capitale e/o Finanziamento agevolato/bancario). Dalla lettura dell'avviso, ulteriormente, si desume che la fase di rendicontazione prevederà il “contatto diretto” tra soggetto proponente e la banca da esso autorizzata, la quale provvederà all'erogazione delle agevolazioni nei confronti dei singoli soggetti beneficiari. Quindi, anche considerando la forma singolare con cui è riportata, la Banca Autorizzata dovrebbe essere unica nell'ambito del Programma di Filiera, rappresentando il punto di connessione tra beneficiario e ministero, per tramite del soggetto proponente. Nello stesso avviso, tra la documentazione da allegare in fase di

presentazione della domanda, è prevista per ciascun soggetto beneficiario un'attestazione resa dalla Banca finanziatrice (allegato 8) relativa alla solidità economica del soggetto beneficiario e alla disponibilità della stessa banca a concedere un finanziamento (agevolato e bancario). Il quesito specifico è quindi il seguente: nell'ambito dello stesso Programma di Filiera esiste un'unica Banca Autorizzata che gestisce la fase di rendicontazione essendo un tramite tra Soggetto Proponente e Ministero? Le Banche Finanziatrici, che possono essere tante quanti sono i Soggetti Beneficiari, provvedono a rilasciare l'attestazione di cui all'allegato 8 e il finanziamento (comprensivo del Finanziamento Bancario e finanziamento Agevolato)? Quindi, semplificando, la Banca Autorizzata svolgerà la funzione di "controllo" per il Ministero e Le Banche Finanziatrici concederanno il Finanziamento?

R: L'interpretazione fornita è corretta.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige che ha modificato l'Art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso, eliminato la lett. i) e modificato l'allegato 8: L'interpretazione fornita è corretta. Ad integrazione dell'interpretazione fornita si specifica che con la presentazione della domanda di accesso, il soggetto beneficiario individua le proprie fonti di copertura dell'investimento, ovvero se accedere alla sola agevolazione del contributo in conto capitale o anche al finanziamento agevolato, presentando un piano finanziario preliminare (*All.3 Sez. 7. Piano dei Flussi Finanziari Previsionali e delle fonti di finanziamento*). In entrambe le ipotesi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso, l'attestazione di solidità economico-finanziaria è resa con autodichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. compilando l'allegato 8 all'Avviso. Le Banche finanziatrici (convenzionate), che possono essere tante quanti sono i Soggetti beneficiari, in caso di richiesta dell'agevolazione nella forma di Finanziamento agevolato, rilasciano a questi ultimi la delibera di concessione del Finanziamento bancario, con la specifica delle garanzie offerte. Relativamente alla Banca autorizzata, nella sua qualità di soggetto istruttore che svolge i compiti di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, si rappresenta che dovrà essere individuata in fase di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10 dell'Avviso. In particolare, il Soggetto proponente individua la Banca autorizzata tra quelle inserite nell'apposito elenco che sarà reso pubblico sul portale del MIPAAF nella sezione dedicata

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nuova formulazione della FAQ n. 117.

Quesito 69 (Inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Le maggiorazioni di 20 punti percentuali sulle intensità massime di agevolazione, previste dall'allegato relativo alle spese ammissibili in specificate circostanze, si intendono a valere sul contributo in conto capitale o interessi? Volendo definire un caso pratico, per gli investimenti relativi alla costruzione di beni immobili destinati alla produzione primaria, la tabella 1A prevede, per Regioni come la Campania, un'intensità massima di aiuto pari al 50 %. Nel caso in cui il beneficiario rientri nella definizione di giovane agricoltore la predetta percentuale può essere maggiorata di 20 punti, raggiungendo il 70 %. Ciò significa che il beneficiario può chiedere il contributo in Conto Capitale per un importo pari al 70 % sulle spese ammissibili? O il contributo in Conto Capitale, come previsto dalle tabelle di cui al punto 6.4 dell'avviso, può essere al massimo pari al 50 % delle spese ammissibili e quindi l'ulteriore 20 % può essere concesso esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato? Quale delle interpretazioni risulta essere quella corretta?

R: Si rappresenta che la citata maggiorazione del 20% non incide sulla percentuale di contributo in conto capitale indicata nella tabella di cui all'articolo 6 comma 4 dell'Avviso, ma aumenta l'intensità massima dell'aiuto.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'Art. 6 comma 4 dell'Avviso: Le intensità massime di cui all'Allegato A al decreto e le percentuali di contributo in conto capitale di cui alla tabella 1 dell'art.6 comma 4 dell'Avviso possono essere aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato, se adeguatamente comprovate all'atto della presentazione della domanda.

Quesito 72 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Si richiede se nel computo dei 90 giorni utili alla presentazione delle domande, decorrenti dalla data di operatività della piattaforma informatica, è compreso anche il mese di agosto, considerato che per la fase di istruttoria ed altri adempimenti successivi, come da Avviso, la precedente mensilità risulta esclusa.

R: Si rimanda alla FAQ n. 50.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 50.

Quesito 74 (Inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Nell'allegato 3 non viene richiesto nessun elemento riferibile alla situazione economico/finanziaria pregressa dell'azienda e né, tantomeno, nessuna proiezione economico /finanziaria e reddituale della stessa a valle dell'investimento. Ciò significa che la valutazione di tali elementi viene delegata esclusivamente alla banca finanziatrice sulla base del merito creditizio - prestazione di garanzie reali e rating bancario - o la banca non è tenuta ad effettuare una valutazione anche sulla fattibilità economico finanziaria dell'investimento?

R: Ai fini della valutazione dei requisiti richiamati, in assenza di finanziamento agevolato e bancario e quindi dell'attestazione rilasciata dalla Banca Finanziatrice, è sufficiente attestarli mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 25.

Quesito 96 (Inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nel DM si fa espresso riferimento ai beneficiari quali “produttori di servizi”, per cui le misure delle tabelle 3A e 4A, possono essere beneficiari anche imprese non agricole o di trasformazione aderente al contratto?

R: La base giuridica che regola la misura prevede che i soggetti della filiera sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.

Resta fermo che per accedere alle agevolazioni il soggetto beneficiario deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 dell'Avviso. Inoltre, per gli investimenti realizzati a valere sulle citate tabelle si ricorda che gli aiuti saranno versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza, e non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari. Per completezza di informazione si rimanda anche alla FAQ n. 62.

R. In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'Art. 5 comma 1 lett. f) dell'Avviso: La base giuridica che regola la misura prevede che i soggetti della filiera sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. Resta fermo che per accedere alle agevolazioni il soggetto beneficiario deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 dell'Avviso. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla FAQ n. 62 ed alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 103 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nell'allegato A all'avviso (non riportato nella tabella 1 dello stesso) per quanto attiene gli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per quanto attiene l'intensità massima delle agevolazioni si prevede che: le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- *Giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda di aiuto;*
- *Gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento;*
- *Gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali.*

Si chiede, in quanto tale forma di agevolazione non è ripresa dal bando:

- a) Si conferma che nei casi previsti dall'allegato A si applicano le maggiorazioni nello stesso contemplate?*
- b) Le maggiorazioni come previste dal bando si applicano a tutti gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto?*
- c) Per dimostrare l'utilizzo da parte di un gruppo di imprenditori di impianti collettivi quali un impianto di condizionamento è necessario un atto di impegno da parte degli stessi?*

Ra) e Rb): Si rimanda alla FAQ n.49.

Rc): Premesso che il gruppo di imprenditori deve essere costituito da soli soggetti beneficiari, qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia o di biocarburanti (non prodotti da colture alimentari), allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. In ogni caso, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. La dimostrazione dell'utilizzo è resa attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun Soggetto beneficiario.

Ra) e Rb): Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si rimanda, a seguito di Errata Corrigere all'Avviso, alla nuova formulazione della FAQ n. 69. Per ulteriori approfondimenti si rimanda anche alla FAQ n. 240.

Quesito 108 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si chiede dunque di conoscere se la richiesta del finanziamento (bancario + agevolato) debba obbligatoriamente essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari dei contratti di filiera o anche solamente da una parte degli stessi e, nel secondo caso, chi assolva il ruolo di “soggetto istruttore” nei confronti dei beneficiari che hanno richiesto il solo contributo.

R: Si rimanda alla FAQ n. 24.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrigere all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 24.

Quesito 109 (Inserito in Sezione 10 “Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa”)

Si chiede conferma che detto numero massimo di 4 SAL, oltre al saldo, si debba intendere riferito a ciascun singolo beneficiario partecipante al C. di Filiera e che non si intenda invece per il complesso delle iniziative partecipanti.

R: Si rimanda alla FAQ n. 30.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrigere all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 30.

Quesito 113 (Inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Tenuto conto che la multiregionalità obbligatoria prevede che i sottoscrittori dell'atto siano ubicati in diverse Regioni, anche molto distanti tra loro, per cui non è ipotizzabile la compresenza in un'unica sede per la sottoscrizione, è possibile ottemperare alla prescrizione dell'art. 3 facendo sottoscrivere l'atto digitalmente da parte di tutti i partecipanti all'ATI?

R: No, può essere redatto solo tramite atto notarile.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrigere, che ha modificato l'Art. 3 comma 1 lett. e) dell'Avviso: Si ritiene corretta l'interpretazione fornita.

Quesito 115 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Così come per altre fasi previste nel bando (istruttoria domande - art. 8, valutazione progetti - art. 9, proposta definitiva - art. 10, istruttoria domanda definitiva - art. 11, sottoscrizione contratto filiera - art. 12, sottoscrizione finanziamento - art. 13, erogazione agevolazioni - art. 15) anche per la presentazione, nel computo dei termini non si considera il mese di agosto?

R: Si rimanda alla FAQ n. 50.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 50.

Quesito 116 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Art. 7, lettera c) indica tra i documenti da allegare alla Domanda “dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico-finanziaria (Allegato 8). Nel caso in cui l'agevolazione richiesta preveda almeno una quota di Finanziamento agevolato, l'attestazione è resa dalla Banca finanziatrice e include la disponibilità della stessa a concedere un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni”. Premesso quanto riportato, qualora un'impresa utilizzi fondi propri per coprire la parte di spese non coperta da agevolazione, tale dichiarazione, con relativo Allegato 8, non va prodotta?

R: Si rimanda alla FAQ n. 25.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 25.

Quesito 117 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

È ammissibile, in sede di proposta definitiva, modificare la scelta inizialmente opzionata (fondi propri), optando per il ricorso al finanziamento bancario per coprire la parte di spese non coperta da agevolazione?

R: Con la presentazione della domanda di accesso, il soggetto beneficiario individua le proprie fonti di copertura dell'investimento, ovvero se accedere alla sola agevolazione del contributo in conto capitale o anche, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso, al finanziamento agevolato. In quest'ultima ipotesi, l'attestazione di solidità economico-finanziaria è resa dalla Banca finanziatrice ed include la disponibilità della stessa a concedere un finanziamento bancario di pari importo del finanziamento agevolato (regola del *pari passu*). In tale contesto, le fonti individuate dai singoli soggetti beneficiari confluiscono nel piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e delle relative previsioni finanziarie del Programma, costituendo parametro valutativo ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'Avviso. Pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 6 dell'Avviso, la proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione non potendo in nessun caso comportare modifiche che incidono sui criteri in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi. Ferme restando le tipologie delle fonti di copertura individuate in sede di presentazione della domanda di accesso, l'ammontare delle agevolazioni - inteso quale *quantum* determinato dalle singole componenti agevolative (contributo in conto capitale/finanziamento agevolato/cofinanziamento regionale) - approvate dalla Commissione in fase valutativa potrà, invece, essere richiesto in misura inferiore laddove l'investimento venga ridotto in sede di presentazione della proposta definitiva. Conseguentemente, nei casi di aumento di investimento, l'ammontare delle agevolazioni non potrà essere superiore a quello indicato nella graduatoria di cui all'art. 9 comma 5 dell'Avviso.

R. In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrigere che ha modificato l'Art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso e l'allegato 8: Con la presentazione della domanda di accesso, il soggetto beneficiario individua le proprie fonti di copertura dell'investimento, ovvero se accedere alla sola agevolazione del contributo in conto capitale o anche al finanziamento agevolato, presentando un piano finanziario preliminare (*All.3 Sez. 7. Piano dei Flussi Finanziari Previsionali e delle fonti di finanziamento*). In entrambe le ipotesi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) dell'Avviso, l'attestazione di solidità economico-finanziaria è resa con autodichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. compilando l'allegato 8 all'Avviso. In tale contesto, le fonti individuate dai singoli soggetti beneficiari confluiscono nel piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e delle relative previsioni finanziarie del Programma, costituendo parametro valutativo ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'Avviso. Pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 6 dell'Avviso, la proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione non potendo in nessun caso comportare modifiche che incidono sui criteri in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi. Ferme restando le tipologie delle fonti di copertura individuate in sede di presentazione della domanda di accesso, l'ammontare delle agevolazioni - inteso quale *quantum* determinato dalle singole componenti agevolative (contributo in conto capitale/finanziamento agevolato/cofinanziamento regionale) - approvate dalla Commissione in fase valutativa potrà, invece, essere richiesto in misura inferiore laddove l'investimento venga ridotto in sede di presentazione della proposta definitiva. Conseguentemente, nei casi di aumento di investimento, l'ammontare delle agevolazioni non potrà essere superiore a quello indicato nella graduatoria di cui all'art. 9 comma 5 dell'Avviso. Si specifica, altresì, che qualora il Soggetto beneficiario abbia individuato, in fase di presentazione della domanda, tra le proprie fonti di copertura anche il finanziamento agevolato, in sede di presentazione della proposta definitiva deve confermare la parte di finanziamento bancario mediante l'allegazione, ai sensi dell'art. 10 comma 9 lett. b) punto iii dell'Avviso, della delibera di concessione del Finanziamento bancario emessa dalla Banca finanziatrice.

Quesito 118 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

L'Allegato 8 viene richiesto dal bando con attestazione da parte della banca finanziatrice solo “Nel caso in cui l'agevolazione richiesta preveda almeno una quota di Finanziamento agevolato”? Nel caso in cui un'impresa intenda ricorrere al finanziamento bancario per coprire la parte di spese non coperta da agevolazione, senza però richiedere il finanziamento agevolato, è altrettanto necessario allegare un'attestazione bancaria? Nel qual caso, chi deve rilasciare e con che modello?

R: Si rimanda alla FAQ n. 25

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrigere all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 25.

Quesito 120 (Inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Allegato 6 – punto 2.1 lettera g): “le spese generali (onorari, spese notarili, consulenze.... Le spese notarili sono ammissibili limitatamente a quelle sostenute per la stipula del Contratto di

Finanziamento e per gli Atti di quietanza". Le spese notarili per la costituzione dell'ATI sono comprese tra le spese generali?

R: Sì, le spese notarili per la costituzione dell'ATI sono comprese tra le spese preliminari.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'Art. 3 comma 1 lett. e) dell'Avviso: Le spese notarili per la costituzione dell'ATI sono comprese tra le spese preliminari ai sensi dell'art. 1 lett. a) dell'Allegato 6 "Spese Ammissibili". Tuttavia, la forma costitutiva per atto notarile o scrittura privata autenticata non è obbligatoria.

Quesito 121 (Inserito in Sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")

In considerazione di quanto già espresso nelle faq a valere sul IV° Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto, e stante il fatto che la normativa di riferimento (Regime di Aiuti e Decreto Ministeriale) non ha, su tale tematica, subito variazioni, si chiede conferma se anche le imprese agricole e le imprese di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli possano candidare (nel ruolo di beneficiari) propri progetti di R&S, avvalendosi di enti/organismi di ricerca Università per consulenze fornite ai predetti beneficiari all'interno dei progetti agevolati.

R: Si conferma l'impostazione citata. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla FAQ n. 45.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige: rimandando alla nuova formulazione della FAQ n. 45, si rappresenta che gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

Quesito 122 (Inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Nell'ambito di un progetto di filiera che prevede vari partecipanti è possibile che alcuni partecipanti scelgano come tipologia di copertura il finanziamento agevolato + contributo a fondo perduto mentre altri potrebbero optare solo per il fondo perduto? In questo caso soggetti che hanno scelto modalità di copertura diverse avrebbero soggetti istruttori diversi?

R: Si rimanda alle FAQ n. 24 e 100.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 24 precisando che la n.100 non ha subito modifiche.

Quesito 126 (Inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Nell'ambito dell'avviso è prevista un'aliquota di contribuzione maggiorata per i "Soggetti beneficiari la cui sede operativa è ubicata nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE - 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE -27" A tal proposito si chiede se è disponibile un elenco delle regioni italiane che rientrano in tale fattispecie.

R: Si rimanda alla FAQ n. 19.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n.19.

Quesito 129 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

La scadenza per la presentazione dei progetti è il 23/08? (23/05 + 90 gg) oppure il mese di agosto non si considera e quindi si va al 23/09?

R: Fermo restando la proroga dei termini per la presentazione della domanda di agevolazione pubblicata sul sito istituzionale, si rimanda alla FAQ n. 50.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 50.

Quesito 134 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

In relazione all'avviso del V Bando di Filiera se vale anche per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni la condizione che nel computo dei termini temporali non si considera il mese di agosto e se, pertanto, slitta di conseguenza la scadenza di presentazione entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022.

R: Si rimanda alla FAQ n. 50.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 50.

Quesito 141 (Inserito in Sezione 7 “Proposta definitiva e procedura di istruttoria”)

I prezzi delle materie prime in poco tempo sono notevolmente aumentati. Si sta lavorando su prezzi completamente inadeguati. Come ci si deve regolare in caso di opere murarie? Si pensa a prezzi nuovi e più adeguati, ad esempio il prezzo DEI? Tra i documenti da produrre, in sostituzione al computo metrico, è considerato ammissibile un capitolato tecnico (fornito da 3 imprese in concorrenza tra di loro)?

R: Si rappresenta che, allo stato, non è possibile sostituire il computo metrico con altra documentazione, eccetto nel caso di affidamento dei lavori tramite gara. Sono in corso approfondimenti tecnici al fine di fornire metodologie alternative.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'articolo 10, comma 9, lett. b) punto i, terzo punto elenco dell'Avviso: Per i computi metrici qualora i prezzi regionali o provinciali non siano aggiornati, devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per la realizzazione di opere fino a 60 mila euro. Nel caso di opere con importi superiori a 60 mila euro, devono essere presentati almeno cinque preventivi.

Quesito 142 (Inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, possono essere beneficiari diretti delle agevolazioni anche PMI e Grandi Imprese? Se sì, è obbligatoria comunque la presenza di un organismo di ricerca?

R: Si rimanda alla FAQ n.45

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 149 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Art 6. Comma 4 dell'Avviso: per la tabella T1 nei casi e alle condizioni previste, le intensità massime di aiuto possono aumentare. Si conferma che, analogamente, aumenta anche la percentuale di contributo in conto capitale richiedibile?

R: Si rimanda alla FAQ n. 69.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 69.

Quesito 153 (Inserito in Sezione 10 “Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa”)

Si chiede conferma che non ci sia una percentuale minima di spesa da rendicontare all'interno del progetto rispetto al budget presentato da ogni singolo soggetto beneficiario (fermo restando gli importi minimi di spesa per i diversi investimenti, ad es. 400.000 € per investimenti relativi alla Tabella 2A).

R: Non è prevista una percentuale minima di spesa da rendicontare. Si ricorda che il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, escluso il saldo.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige che ha modificato l'articolo 15, comma 3 dell'Avviso: Non è prevista una percentuale minima di spesa da rendicontare. Si ricorda che il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, incluso il saldo.

Quesito 157 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel caso di richiesta di aiuto sotto forma di Finanziamento Agevolato da parte di diversi soggetti Beneficiari del Programma, la Banca Finanziatrice deve essere la stessa per tutti o ciascuno di essi può sceglierne una tra quelle autorizzate a propria discrezione?

R: Si rappresenta che la Banca Autorizzata è la medesima per tutti e svolge il ruolo di soggetto istruttore. Le Banche finanziatrici sono autonomamente scelte dai Soggetti Beneficiari tra quelle presenti nell'elenco pubblicato sul sito del MIPAAF.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si rimanda per ulteriori approfondimenti alla nuova formulazione delle FAQ n. 24 e 25, conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso.

Quesito 158 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel caso di richiesta di aiuto sotto forma di Finanziamento Agevolato, è la stessa banca finanziatrice individuata che dovrà attivare il Finanziamento Bancario o i due finanziamenti possono essere richiesti a banche diverse (scegliendo sempre tra quelle autorizzate dal CDP)?

R: Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lett. c) dell'Avviso ai fini della concessione del Finanziamento è necessario che la Banca finanziatrice abbia svolto, con esito positivo, la valutazione del merito di credito del Soggetto beneficiario, per sé e per conto di CDP - Cassa Depositi e Prestiti. Conseguentemente, la Banca finanziatrice stipulerà un unico contratto di Finanziamento per sé e per conto di CDP, comprendente la quota del Finanziamento bancario e del Finanziamento agevolato.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito con la precisazione che la valutazione del merito di credito sarà svolta dalla Banca finanziatrice con la delibera di concessione del finanziamento bancario in fase di presentazione della proposta definitiva ai sensi dell'art. 10 comma 9 lett. b) punto iii, si rimanda per ulteriori approfondimenti alla nuova formulazione delle FAQ n. 24 e 25, conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso.

Quesito 161 (Inserito in Sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Si chiede conferma che l'ATI possa essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti partecipanti, ossia in alternativa all'atto notarile.

R: L'ATI deve essere costituita tramite atto pubblico notarile.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige, che ha modificato l'Art. 3 comma 1 lett. e) dell'Avviso: Si ritiene corretta l'interpretazione fornita.

Quesito 163 (Inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

All'interno dell'Avviso, paragrafo 7, comma 1, lettera c, è citato come allegato 8 “Dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico-finanziaria”, ma l'Allegato 8 è il “Modello attestazione della banca finanziatrice”, da compilare nel caso di Finanziamento agevolato. Quindi che allegato devono compilare i soggetti che non richiedono una quota di finanziamento agevolato per la Dichiarazione per la solidità economico-finanziaria?

R: Si rimanda alla FAQ n.74.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 25.

Quesito 165 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nella risposta di cui alla FAQ n° 19 si specifica quali regioni italiane “rientrerebbero” nei vari obiettivi di sviluppo, utilizzando dunque il condizionale. Si vorrebbe sapere se la regione Sardegna rientra sicuramente nelle regioni in transizione, oppure se è certamente inserita nelle regioni meno sviluppate, anche in ragione delle recenti variazioni apportate dalla Commissione Europea.

R: Il riscontro fornito con la FAQ n. 19 ricostruisce chiaramente la classificazione regionale che viene presa in considerazione per la costruzione delle tabelle dell’Allegato A. Pertanto, la Sardegna rientra tra le regioni in transizione ai fini della programmazione 2007/2013. Ciò comporta che con riferimento all’Allegato A del Decreto la regione Sardegna rientra tra le “Altre regioni”. Sul punto, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni formali con la Commissione europea.

R: A seguito della pubblicazione dell’Errata Corrige all’Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 19.

Quesito 174 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Tra gli allegati richiesti in sede di presentazione della domanda, è prevista una dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico-finanziaria; nel caso non sia prevista la forma del finanziamento agevolato, si chiede chi deve rilasciare tale dichiarazione e se esiste un fac-simile (l’allegato 8 dell’Avviso riporta il modello di dichiarazione rilasciata dalla banca finanziatrice prevista in caso di finanziamento agevolato, ma non comprende altra casistica).

R: Si rimanda alla FAQ n. 25.

R: A seguito della pubblicazione dell’Errata Corrige all’Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 25.

Quesito 177 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel caso di un Organismo di Ricerca e di diffusione della conoscenza (in qualità di partner di una ATS), la percentuale di contributo in conto capitale che potrà richiedere dipende unicamente dal suo status di PMI, o può essere influenzata anche da altri elementi quali, ad esempio, lo status del capofila dell’ATS che è, nel nostro caso, una Grande Impresa?

R: L’agevolazione è stabilita in base ai parametri di cui alla tabella 1 dell’articolo 6, comma 4 dell’Avviso posseduti dal potenziale soggetto beneficiario.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell’Errata Corrige, che ha modificato l’Art. 6 comma 4 dell’Avviso: L’agevolazione è stabilita in base ai parametri di cui alla tabella 1 dell’articolo 6, comma 4 dell’Avviso posseduti dal potenziale soggetto beneficiario che, ai sensi del Reg. UE n. 702/2014 è stabilita in misura pari al 100% indipendentemente dalla dimensione e dalla localizzazione territoriale.

Quesito 180 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Il “Modello attestazione banca finanziatrice” (allegato n. 8 dell’Avviso) riporta esclusivamente la disponibilità della stessa a concedere un finanziamento bancario non attestante la solidità economico-finanziaria. Trattasi di un refuso? E’ possibile aggiungere al modello la dicitura di seguito riportata già prevista per il IV Bando? Altrimenti si chiede come comportarsi in merito. “La presente attestazione comprende anche la valutazione di solidità economico-finanziaria del soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 9.3 dell’Avviso n. 60690 del 10/08/1017 e s.m.i. e si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell’ambito del rapporto intrattenuto con l’impresa interessata, avendo pertanto valenza conseguentemente limitata alla sfera informativa di riferimento. Si evidenzia che la presente attestazione non vincola la sottoscritta Banca finanziatrice all’assunzione di una specifica delibera di finanziamento di cassa e/o di firma e non risulta eseguita alcuna istruttoria interna di fido. La presente attestazione viene rilasciata dietro richiesta dell’impresa, sulla scorta di specifica manleva ai sensi del D.L. 196/2003 (privacy) e successive modifiche ed integrazioni, escludendo qualsiasi responsabilità e garanzia da parte della Banca finanziatrice.”

R: La solidità economico finanziaria è stata inserita nell’Avviso come requisito di accesso alla misura, finalizzata a garantire la “salute” aziendale di tutte le imprese beneficiarie senza alcuna valenza di premialità ai fini della valutazione, come avveniva invece nel IV Avviso.

Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda il finanziamento agevolato, l’Allegato 8 compilato dalla Banca è sufficiente a dichiarare la solidità economico-finanziaria dei soggetti beneficiari. Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda il solo contributo in conto capitale, è sufficiente attestare i requisiti richiesti mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

R: In sostituzione si fornisce apposita risposta conseguente alla pubblicazione dell’Errata Corrige che ha modificato l’Art. 7 comma 2 lett. c) dell’Avviso e l’allegato 8: La solidità economico finanziaria è stata inserita nell’Avviso come requisito di accesso alla misura, finalizzata a garantire la “salute” aziendale di tutte le imprese beneficiarie senza alcuna valenza di premialità ai fini della valutazione, come avveniva invece nel IV Avviso. Sia che la domanda di agevolazione preveda il solo contributo in conto capitale sia che preveda anche la quota di finanziamento agevolato, il Soggetto beneficiario, in fase di presentazione della domanda di accesso, deve attestare la propria solidità economico-finanziaria con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. mediante la compilazione dell’allegato 8 all’Avviso.

Quesito 203 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

In riferimento agli investimenti ricadenti in tab. 1 A si chiede conferma che in caso di:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;*
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;*
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;*

- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; la percentuale di aiuto previsto in tabella può essere maggiorata del 20% e pertanto riportata nell'allegato 3 – sezione 7 - (es. investimento localizzato in una regione mezzogiorno) al 70%

R: Si rimanda alla FAQ n. 69.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 69.

Quesito 204 (Inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

In riferimento alle spese afferenti alla Tabella 4 A si chiede conferma che parimenti alle spese di personale dipendente (limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca oggetto del Progetto) sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza affidate a terzi quantunque non Enti di ricerca o Università? In caso di risposta affermativa si chiede di chiarire qualora il soggetto beneficiario fosse un soggetto privato (impresa agricola e/o di trasformazione/commercializzazione) la nota riportata in tabella 4 A nella quale si afferma che “gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti”.

R: Si rimanda alla FAQ n. 45.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 209 (Inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 24 della prima raccolta di FAQ pubblicata sul portale in data 20/05/2022 ed in particolare alla parte finale in cui si chiarisce che “in assenza di richiesta di Finanziamento da parte di tutti i Soggetti beneficiari della filiera, il Soggetto proponente indichi la Banca autorizzata tra quelle inserite nell'apposito elenco, che svolgerà la funzione di Soggetto istruttore nelle diverse fasi del procedimento”. Da tale chiarimento si desumerebbe che l'unica figura delegata dall'Avviso a svolgere il ruolo di “Soggetto Istruttore” sarebbe appunto quella della “Banca Autorizzata”, a prescindere dal fatto che i beneficiari richiedano o meno anche l'aiuto (opzionale) in forma di finanziamento (bancario + agevolato) Ciò, tuttavia, contrasterebbe con quanto previsto dal art. 1, comma 1 lettera y) del Decreto Mipaaf 22/12/2021 (G.U. n. 61 del 14/3/22) che prevede, nel caso di agevolazioni esclusivamente richieste in forma di contributi in C/Capitale, che detto soggetto istruttore sia invece rappresentato dalla “società di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 174/2006) ovvero la la società BMTI gestrice della Borsa Merci Telematica. Si chiede dunque conferma il ruolo di soggetto istruttore sia svolto, in deroga a quanto previsto dal Decreto 22/12/2021, unicamente dalle Banche “Autorizzate” dell'apposito elenco, peraltro non ancora pubblicato con riferimento al V bando.

R: Si conferma l'interpretazione fornita.

R: Nel confermare l'interpretazione fornita, si rimanda per ulteriori approfondimenti alla nuova formulazione delle FAQ n. 24 e 25 conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso.

Quesito 217 (Inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Il bando prevede “Le domande di accesso potranno essere presentate entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022 o, se successiva, dalla operatività della piattaforma informatica web messa a disposizione dall’Amministrazione. Le domande presentate dopo l’ora e la data indicata non sono ritenute ricevibili. Alla domanda (Allegato 1) deve essere allegata la seguente documentazione”. Ciò significa che l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 23 settembre 2022?

R: Si veda la comunicazione relativa al rinvio della data della presentazione delle domande, pubblicata sul sito istituzionale <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066>

R: A seguito della pubblicazione dell’Errata Corrigere all’Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 50.

Quesito 225 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Le intensità di aiuto per le aziende che faranno investimenti in Marche ed Umbria saranno quelle previste per le regioni del Sud e delle Isole o quelle del Centro-Nord?

R: Si rimanda alla FAQ n. 165.

R: A seguito della pubblicazione dell’Errata Corrigere all’Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 19.

Quesito 227 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

È possibile chiedere se in merito ai Contratti di filiera (V bando) sia già accessibile la piattaforma di accesso alle agevolazioni o lo sarà solo dal 24 giugno prossimo?

R: Si rimanda alla FAQ n. 217.

R: A seguito della pubblicazione dell’Errata Corrigere all’Avviso, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 50.

Quesito 234 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Si richiede se una “Start up innovativa”, iscritta nell’omonima sezione del Registro imprese, può essere da sola soggetto beneficiario di un progetto di ricerca (tabella 4A).

R: Premesso che la start up innovativa deve possedere all’atto della presentazione della domanda i requisiti di cui all’art. 3 comma 2 dell’Avviso, si rimanda alle FAQ n. 43 e 45 per le specifiche relative agli investimenti in Tabella 4°

R: A seguito della pubblicazione dell’Errata Corrigere all’Avviso, fermo restando il rinvio alla FAQ n.43, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 237 (Inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Al punto 5 del Bando (Investimenti e spese ammissibili) al n. 12 si dispone che: «Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria». Negli allegati al Decreto si ammette invece l'acquisto di beni in leasing. Come debbono interpretarsi tali disposizioni apparentemente contrastanti? Nel caso in cui l'acquisto in leasing fosse consentito sarebbe possibile ipotizzare anche operazioni di leasing immobiliare? Il finanziamento in leasing (immobiliare e non) potrebbe essere utilizzato a copertura della quota a carico del 25%?

R. Il contratto di leasing previsto per gli investimenti nelle Tabelle 1A e 2A (voce 1 – beni immobili - necessariamente acquisitivo, avente cioè la finalità di acquisto del bene), ai sensi dei punti 40 e 49 del Regime di Aiuti SA 42821 prevede la non ammissibilità, tra gli altri, dei costi diversi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. I costi diversi connessi al contratto di leasing restano coperti con mezzi propri. Per l'acquisto di attrezzature e macchinari, invece, è possibile il solo ricorso all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto, fino a un massimo del loro valore di mercato.

R: Nel confermare la risposta al quesito, si specifica che, a seguito di Errata Corrige che ha modificato l'articolo 5 comma 12 dell'Avviso, le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse laddove l'opzione d'acquisto ovvero il riscatto intervengano entro il termine della realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'Avviso.

Quesito 245 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

La tabella 5A in corrispondenza dell'art. 41 alle lettere “A” e “B” statuisce al 45% l'intensità massima (ESL) del contributo pubblico per questa tipologia di investimenti. La nota relativa prevede incrementi percentuali dell'intensità massima nei seguenti casi: “L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato”. Ciò implica che una PMI può richiedere un contributo in c/capitale fino al 65% del costo di investimento e una media impresa fino al 55%. Per le regioni quali Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia l'aliquota massima del contributo in c/capitale per una PMI è del 80% (15 punti percentuali ex art. 107 del trattato, paragrafo 3, lettera a) che si sommano al premio dimensionale), mentre per una media impresa è del 70%. Si chiede se l'interpretazione è corretta.

R: La maggiorazione, qualora applicabile, non incide sulla percentuale di contributo in conto capitale ma esclusivamente sull'intensità massima dell'agevolazione, a sua volta distinta dall'ESL - Equivalente Sovvenzione Lordo, riferito al solo finanziamento agevolato.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 69. Si specifica altresì che l'intensità massima dell'agevolazione è distinta dall'ESL - Equivalente Sovvenzione Lordo, riferito al solo finanziamento agevolato.

Quesito 251 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Nei progetti di ricerca e sviluppo (Tab 4A) è previsto che vi sia un soggetto che funge da Capofila dei soggetti che partecipano al progetto di R&S? Considerando che gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, nel caso vi siano più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, il contributo verrà erogato direttamente a ciascun organismo di ricerca o vi sarà un Capofila tra gli organismi di ricerca che riceverà tutto il contributo e lo erogherà agli altri organismi di ricerca coinvolti?

R: Rimandando alla FAQ n. 45, si rappresenta che gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza in relazione alle attività progettuali effettivamente svolte da ciascun soggetto per il tramite del Soggetto proponente. Si ricorda che qualora il programma contenga un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari.

R: In sostituzione, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45, conseguente alla pubblicazione dell’Errata Corrige.

Quesito 252 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari”)

Nel caso in cui il soggetto proponente di un Contratto di Filiera sia un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), l’eventuale organismo di ricerca pubblico che partecipa al progetto di ricerca e sviluppo (Tab 4A) deve aderire all’ATI? È possibile, in alternativa all’ATI, che il soggetto proponente sia una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per poter includere gli organismi di ricerca pubblici?

R: L’organismo di ricerca pubblico che partecipa in qualità di Soggetto beneficiario diretto deve aderire all’ATI/ATS.

R: Nel confermare la risposta al quesito, si rimanda, a seguito di Errata Corrige alla nuova formulazione della FAQ n. 45.

Quesito 264 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Tra i soggetti Beneficiari del Contratto di Filiera risultano eleggibili i Consorzi di Tutela e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che, per loro natura, non rivestono alcun ruolo in ambito produttivo o di trasformazione all’interno della filiera. Si chiede se, anche per questa tipologia di soggetti beneficiari, si procederà alla verifica del punteggio relativo all’ambito di valutazione “3 requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari” con particolare riferimento ai parametri legati al possesso delle certificazioni che sono per lo più riferibili ai segmenti produttivi e di trasformazione e non avrebbero significato per un consorzio di tutela o un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (facendo un esempio pratico non potrà mai esistere un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza biologico o che aderisce a SQNPI o che aderisca all’etichettatura volontaria).

R: I parametri sopra richiamati sono da riferirsi indistintamente a tutti i potenziali Soggetti beneficiari. A titolo esemplificativo, un Consorzio di Tutela o un organismo di ricerca possono essere in possesso di certificazioni volontarie.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si integra precisando che, a seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso che ha modificato l'articolo 9, comma 4, per il parametro "adesione da parte del soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto", gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza possono dimostrare il possesso di una delle certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016.

Quesito 266 (Inserito in sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")

Si chiede conferma che un'impresa agricola di produzione primaria o impresa di trasformazione o un consorzio di tutela che presentino, quali beneficiari diretti, investimenti in tab. 4A avvalendosi della consulenza degli enti/organismi di ricerca, che risulteranno quindi essere beneficiari indiretti, possa inserire tra le spese ammissibili i costi del proprio personale tecnico dipendente per le ore impiegate nel progetto di ricerca.

R: Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014, comma 5, gli aiuti a valere sulla tabella 4A sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori. Pertanto, fermo restando l'ammissibilità delle spese indicate, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato 6 " Spese Ammissibili", si rappresenta che le stesse possono essere riconosciute solo all'organismo di ricerca che potrà essere o soggetto beneficiario diretto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. d) dell'Avviso, o soggetto beneficiario indiretto per il tramite di una PMI o Grande impresa. In ogni caso, per ulteriori elementi, si rimanda alla FAQ n. 45.

R: In sostituzione, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45, conseguente alla pubblicazione dell'Errata Corrige.

Quesito 267 (Inserito in sezione 5 "Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni")

All'art. 7 comma 2 punto c. recita come segue: dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico-finanziaria (Allegato 8). Nel caso in cui l'agevolazione richiesta preveda almeno una quota di Finanziamento agevolato, l'attestazione è resa dalla Banca finanziatrice e include la disponibilità della stessa a concedere un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni; Ma l'allegato 8 altro non altro è che il "MODELLO ATTESTAZIONE DELLA BANCA FINANZIATRICE", quindi, nel caso in cui il Soggetto beneficiario non preveda una qualunque quota di finanziamento agevolato, se e che tipo di dichiarazione deve rilasciare in sostituzione dell'Allegato 8?

R: Si rimanda alle FAQ n. 25 e 180.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso, si rimanda alla nuova formulazione delle FAQ n. 25 e n. 180.

Quesito 277 (Inserito in sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Una società costituita prima della presentazione della domanda di aiuto e di cui fanno parte due imprese non agricole (49% del capitale) e, per la parte restante, una OP e un'impresa agricola (51% del capitale) vuole realizzare un nuovo impianto per lo stoccaggio collettivo di olio

extravergine di oliva a disposizione di tutti i soci produttori. È possibile chiedere la maggiorazione del 20% dell'aliquota di aiuto ai sensi della nota 1 a pag. 8 dell'allegato 6 dell'Avviso.

R: È possibile chiedere la maggiorazione del 20%. Sul punto, si veda anche la FAQ n. 69.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n.69, tenuto conto che è possibile richiedere la maggiorazione del 20%.

Quesito 278 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel caso di un'azienda agricola condotta da un giovane insediato nei 5 anni precedenti la data di domanda d'aiuto, per la quale è prevista la maggiorazione del 20% dell'aliquota di aiuto, è possibile richiedere anche il finanziamento fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili, posto che in questo caso la quota di fondi propri sarebbe solo del 15% e non del 25% (art. 6 comma 8 dell'Avviso).

R: L'ammontare dei mezzi propri, tra i quali è compreso il finanziamento bancario, deve rispettare la misura percentuale del 25% degli investimenti ammissibili per gli investimenti in Tab.1A, 2A e 5 A, anche in caso di maggiorazione delle agevolazioni. Sul punto, si veda anche la FAQ n. 69.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si rimanda, a seguito di Errata Corrige, alla nuova formulazione della FAQ n. 69.

Quesito 287 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

È ammissibile in Tab. 4A, un progetto in cui l'Ente di ricerca intervenga come fornitore della PMI beneficiaria? In questo caso l'Ente di ricerca viene pagato direttamente?

R: L'investimento è ammissibile e gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Sul punto, si rimanda alle FAQ n. 45 e 177.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione delle FAQ n. 45 e n. 177.

Quesito 288 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

La maggiorazione di 20 punti % sulle aliquote riportate dalla tabella 1A è applicabile all'attuale bando? In caso di risposta affermativa le diverse aliquote in maggiorazione sono cumulabili tra loro? Esempio: 20% giovani agricoltori + 20% investimenti in zone svantaggiate.

R: È possibile chiedere la maggiorazione del 20%. Sul punto, si vedano anche le FAQ n. 49 e 69.

R: Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si rimanda, a seguito di Errata Corrige all'Avviso, alla nuova formulazione della FAQ n. 69. Per ulteriori approfondimenti si rimanda anche alla FAQ n. 240.

Quesito 290 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Ai fini della corretta definizione della localizzazione degli investimenti, si chiede un chiarimento sulla classificazione delle regioni. Quali sono le regioni meno sviluppate? Quali sono le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE 27.

R: Si rimanda alla FAQ n. 165.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 19.

Quesito 295 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Premesso che: Il Decreto nelle definizioni identifica il Soggetto istruttore come: “la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma del contributo in conto capitale, la società di cui all'art. 8 del D.M. 174/2006 e smi, che svolgono i compiti di cui all'art. 9 comma 2 del decreto”; l'Avviso nelle definizioni identifica il Soggetto istruttore unicamente come: “la banca autorizzata che svolge i compiti di cui all'art. 9 comma 2 del decreto”. Si chiede un chiarimento circa l'istruttoria dei Programmi che prevedano agevolazioni concesse nella sola forma del contributo in conto capitale: 1) il soggetto istruttore, di cui all'art. 10 “Proposta definitiva di Contratto di filiera” e 11 “istruttoria della proposta definitiva” dell'Avviso è, comunque, la banca autorizzata? 2) La scelta della banca autorizzata, vista l'assenza del finanziamento, spetta comunque al soggetto proponente? 3) Se sì, in che momento dell'iter deve essere effettuata la scelta della banca autorizzata da parte del proponente?

R: si rimanda alle FAQ n. 24, 100 e 157.

R: A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige all'Avviso si rimanda alla nuova formulazione delle FAQ n. 24 e 157 mentre la n. 100 non ha subito modifiche.